

Publicato il 15/03/2017

N. 01228/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 08494/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio*

*(Sezione Terza Bis)*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 8494 del 2016, proposto da:*

*Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), Dario Messineo, Ileana Colzi, Roberto Caiazza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 18;*

***contro***

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;*

***nei confronti di***

*Roberto Parrella, Antonella Di Modugno non costituiti in giudizio;*

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

*decreti direttoriali del 23/03/2016 recanti: alla dott.ssa di modugno il conferimento dell'incarico della responsabilità ad interim della direzione territoriale del lavoro del molise e della proroga dell'incarico di direttore della direzione territoriale del lavoro di foggia e al dott. parrella il conferimento dell'incarico della responsabilità ad interim della direzione territoriale di belluno e della proroga dell'incarico di direttore della direzione territoriale del lavoro di treviso;*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;*

*Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;*

*Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Considerato che il Collegio si è già espresso in sede cautelare su vicenda analoga con l'ordinanza n. 329/2017 e che, allo stato, non si ravvisano motivi per discostarsi in questa sede dalle considerazioni ivi esposte;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il procedimento impugnato e ordina all'amministrazione di effettuare*

*una rivalutazione globale del procedimento per cui è causa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.*

*Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2017.*

*Compensa le spese della presente fase cautelare.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:*

*Riccardo Savoia, Presidente*

*Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore*

*Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere*

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

*IL SEGRETARIO*